

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 25/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo svedese riguardante le norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di Tetra Pak

Adottato il 31 luglio 2020

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Indice

- 1 SINTESI DEI FATTI..... 5
- 2 VALUTAZIONE..... 5
- 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI 5
- 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 5

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «RGPD»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «SEE»), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti l'articolo 10 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito il «comitato») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto il SEE. A tal fine, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il comitato emetta un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa (di seguito «BCR») ai sensi dell'articolo 47 del RGPD.

(2) Il comitato accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del RGPD in un contesto globale. Sulla base dell'esperienza maturata nel quadro della direttiva 95/46/CE, il comitato ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa per inquadrare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nella definizione di tali norme. Il presente parere mira al conseguimento di tale obiettivo e tiene conto del fatto che il RGPD ha rafforzato il livello di protezione, come emerge dalle disposizioni dell'articolo 47 del suddetto e ha conferito al comitato il compito di emettere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente (capofila per le BCR) relativa all'approvazione delle norme vincolanti d'impresa. Questo compito del comitato intende garantire l'applicazione coerente del RGPD, anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

(3) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del RGPD, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del RGPD, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se hanno fornito garanzie adeguate e previa disponibilità di diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune possono offrire tali garanzie mediante l'uso di norme vincolanti d'impresa che siano vincolanti giuridicamente, conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 del RGPD). I requisiti specifici elencati nel RGPD sono le disposizioni minime che le norme vincolanti d'impresa devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, del RGPD). Le norme vincolanti d'impresa sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente, in conformità del meccanismo di coerenza definito dall'articolo 63 e dall'articolo 64, paragrafo 1,

⁽¹⁾ Nel presente parere con il termine «Stati membri» si intendono gli «Stati membri del SEE».

lettera f), del RGPD, a condizione che suddette norme soddisfino i requisiti delineati all'articolo 47 del RGPD, nonché i requisiti stabiliti nei documenti di lavoro pertinenti del Gruppo di lavoro «Articolo 29» ⁽²⁾, approvati dal comitato.

(4) Il presente parere riguarda unicamente la considerazione del comitato secondo cui le BCR sottoposte al parere richiesto abbiano garanzie adeguate poiché soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al documento di lavoro WP 256 rev.01 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dal comitato ⁽³⁾. Di conseguenza, il presente parere e l'esame delle autorità di controllo non riguardano elementi e obblighi del RGPD citati nelle BCR in questione diversi da quelli connessi all'articolo 47 del RGPD.

(5) Il documento di lavoro WP 256 rev.01 definisce gli elementi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento (di seguito «BCR-C»), inclusi gli accordi intra-societari, ove applicabili, e il modulo di domanda. Il documento di lavoro WP 264 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dal comitato, formula raccomandazioni ai richiedenti per aiutarli a dimostrare come soddisfare i requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al WP 256 rev.01. Inoltre, il WP 264 informa i richiedenti che la documentazione presentata è soggetta a richieste di accesso ai documenti, conformemente alle leggi nazionali delle autorità di controllo. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del RGPD, il comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽⁴⁾.

(6) Tenuto conto dei requisiti specifici delle norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, del RGPD, ciascuna domanda deve essere trattata individualmente e senza pregiudicare l'esame di altre BCR. Il comitato ricorda che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere adattate alle configurazioni specifiche per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si riferiscono, del trattamento effettuato da tali società, nonché delle politiche e delle procedure da esse stabilite per la tutela dei dati personali ⁽⁵⁾.

(7) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dalla delibera del presidente relativa alla completezza del fascicolo. Su decisione del presidente del comitato, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

⁽²⁾ Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

⁽³⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP 256 rev.01 (approvato dal comitato).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

⁽⁵⁾ Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» nel documento di lavoro che istituisce un quadro per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP 154.

1 SINTESI DEI FATTI

1. Conformemente alla procedura di cooperazione definita dal documento di lavoro WP 263 rev.01, il progetto di BCR-C di Tetra Pak è stato esaminato dall'autorità di controllo svedese (Datainspektionen) in veste di autorità di controllo competente (di seguito «autorità di controllo capofila per le BCR»).
2. Il 5 giugno 2020 l'autorità di controllo capofila per le BCR ha presentato il suo progetto di decisione in merito al progetto di BCR-C di Tetra Pak, chiedendo un parere del comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata resa il 18 giugno 2020.

2 VALUTAZIONE

3. Il progetto di BCR-C di Tetra Pak disciplina tutti i trattamenti di dati personali effettuati dai membri delle BCR di Tetra Pak ⁽⁶⁾.
4. Tra gli interessati coinvolti vi sono dipendenti, contatti di emergenza e familiari dei dipendenti, collaboratori occasionali, richiedenti lavoro e candidati al posto di lavoro, clienti, fornitori e altri terzi occupati da dipendenti o da collaboratori occasionali nel corso di regolari rapporti commerciali.
5. Il progetto di BCR-C di Tetra Pak è stato esaminato conformemente alle procedure definite dal comitato. Le autorità di controllo riunite in seno al comitato hanno concluso che il progetto di BCR-C di Tetra Pak presenta tutti gli elementi richiesti dall'articolo 47 del RGPD e dal documento di lavoro WP 256 rev.01, in conformità del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila per le BCR, sottoposto al parere del comitato. Pertanto, il comitato non nutre preoccupazioni che debbano essere affrontate.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

6. Tenuto conto di quanto sopra e degli impegni che i membri del gruppo si assumeranno sottoscrivendo l'accordo intra-societario per le BCR di Tetra Pak, il comitato ritiene che il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila per le BCR possa essere adottato senza modifiche, in quanto il progetto di BCR-C di Tetra Pak apporta garanzie adeguate per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal RGPD non sia pregiudicato in caso di trasferimento e trattamento dei dati personali da parte di membri del gruppo con sede in paesi terzi. Infine, il comitato ricorda le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD, e al documento di lavoro WP 256 rev.01, che stabiliscono le condizioni di modifica o aggiornamento delle norme vincolanti d'impresa da parte del richiedente, inclusi gli aggiornamenti dell'elenco dei membri del gruppo soggetti alle BCR.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

7. L'autorità di controllo capofila per le BCR è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.

⁽⁶⁾ Secondo la definizione di «membri delle BCR di Tetra Pak» di cui alla sezione «Definizioni» delle BCR-C di Tetra Pak.

8. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo capofila per le BCR dovrà comunicare al presidente la propria risposta al presente parere entro due settimane dal suo ricevimento.
9. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD, l'autorità di controllo capofila per le BCR comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.
10. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-311/18 ⁽⁷⁾, è responsabilità dell'esportatore dei dati in uno Stato membro, se necessario con l'ausilio dell'importatore dei dati, valutare se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel paese terzo in questione, al fine di determinare se le garanzie fornite dalle BCR possono essere rispettate nella pratica, tenendo conto della possibile ingerenza creata dalla legislazione del paese terzo con i diritti fondamentali. In caso contrario, Tetra Pak e le società del gruppo dovrebbero valutare se sono in grado di fornire misure supplementari per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto nell'UE.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

⁽⁷⁾ CGUE, *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems*, 16 luglio 2020, C-311/18.